



**PROCEDURA**  
“CODICE DI CONDOTTA  
PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

Codice HU-44

Data di emissione:  
12/09/2024

Revisione 00

Pagina 1/17

**PROCEDURA HUMANITAS UNIVERSITY**  
“CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”

1. PREMESSE .....	2
2. PRINCIPI FONDAMENTALI .....	2
3. DEFINIZIONI.....	2
4. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	5
5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE: PRINCIPI DI INTEGRITÀ DELLA RICERCA .....	7
6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE: CONDOTTE LESIVE DELL’INTEGRITÀ DELLA RICERCA .....	13
7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE INTERVENTI CONTRO LE VIOLAZIONI DEL CODICE .....	15
8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....	17

Sinossi delle modifiche	<i>Prima emissione</i>	
Proponente	<i>Direttore Operations Ricerca</i>	<i>Domenico Triarico</i>
Verificato	<i>Consigliere Delegato</i>	<i>Giorgio Ferrari</i>
Verificato	<i>Rettore</i>	<i>Luigi M. Terracciano</i>
Approvato	<i>Comitato Esecutivo – Senato Accademico</i>	

## 1. PREMESSE

Il presente Codice di Condotta per l’Integrità della Ricerca (di seguito “Codice”) rappresenta una integrazione evolutiva del Codice di Condotta in Ricerca adottato già dal 2017, che pertanto è da intendersi interamente sostituito e annullato mediante l’adozione del presente documento.

Si ricorda che, coerentemente con il codice di comportamento – linee guida e normative di integrità e trasparenza, qui integralmente richiamato, HUNIMED (di seguito “Ente”) da sempre ha promosso la *Research Integrity*, condannando ogni forma di “cattiva condotta scientifica” e come altre istituzioni che operano in ambito di ricerca ha adottato le opportune misure contro qualsiasi possibile ipotesi di *Research Misconduct* e/o condotte lesive dell’integrità della ricerca. Pertanto, anche il presente Codice si applica, come successivamente delineato nell’Articolo 2, a tutti i professionisti che si occupano direttamente o sono a supporto di attività scientifica, di ricerca di tipo preclinico e clinico, all’interno dell’Ente. Si ricomprendono inoltre anche studenti, *Visiting*, personale in convenzione, frequentatori occasionali, personale di staff e terzi incaricati di attività di ricerca.

## 2. PRINCIPI FONDAMENTALI

I principi dell’integrità della ricerca, ovvero affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità devono ispirare tutte le fasi in cui la ricerca si esplica e guidare i Ricercatori nell’affrontare, nel corso del loro lavoro, le sfide pratiche, etiche ed intellettuali emergenti nel proprio settore di ricerca.

Il Codice definisce le regole cardine affinché il personale in servizio presso l’Ente possa svolgere le attività di ricerca attraverso pratiche corrette e ispirate ai principi di integrità.

L’Ente adotta il Codice, aggiornando quello precedentemente in essere, anche al fine di attuare quanto disciplinato dalle nuove disposizioni contenute dal comma 5-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 288/2003.

## 3. DEFINIZIONI

**Cattiva condotta nell’attività di ricerca:** comportamento non etico o – deliberato – mancato rispetto di linee guida e codici di condotta stabiliti nell’ambito della ricerca scientifica. Questa definizione comprende la mancata segnalazione della cattiva condotta altrui, ma non gli errori compiuti in buona fede o la realizzazione di progetti di ricerca di bassa qualità.

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 3/17

**Condotta lesiva dell’integrità della ricerca (“*Misconduct*”):** violazione delle buone pratiche della ricerca che danneggia l’integrità del processo di ricerca o i Ricercatori stessi. Ad esempio, i comportamenti che ostacolano l’attività di ricerca, determinano discriminazioni o soprusi sulle persone coinvolte, ledono la reputazione dell’Ente compromettendone la credibilità, sono da ritenersi condotte lesive dell’integrità della ricerca. Si consulti in proposito la Parte II del presente Codice. Più specificatamente l’Ente intende per *Research Misconduct* (RM) la violazione dei principi di corretta condotta scientifica e delle norme di comportamento etico in ambito di ricerca scientifica, quali ad esempio manipolazione di dati, utilizzo improprio dei finanziamenti ricevuti, appropriazione di risultati e dati altrui, uso scorretto o arbitrario della funzione di *reviewer*, ostruzionismo e sabotaggio della ricerca o del lavoro altrui.

A titolo esemplificativo con RM si intende:

- falsificazione intenzionale di dati o risultati, quale modifica di dati, documenti o risultati di un progetto atta a confermare gli obiettivi del progetto stesso, compreso l’utilizzo di tecniche statistiche scorrette o inappropriate atte a condurre a false conclusioni;
- fabbricazione quale fraudolenta dei risultati al fine di condizionare i risultati e registrarli come se fossero reali, nonché la produzione fraudolenta di dati, documenti o risultati non associati ad un progetto di ricerca, qualora siano essi presentati come prodotti della ricerca e sia loro attribuita veridicità;
- mancata pubblicazione di dati che contraddicano propri dati e ipotesi precedenti;
- utilizzo di dati in violazione delle regole dell’Ente senza il previo ottenimento del consenso laddove previsto;
- cancellazione dati dall’archivio prima del periodo di scadenza di consueta conservazione o dopo essere stati informati che una terza persona ha richiesto l’accesso a tali dati;
- plagio e autoplagio, inteso come autocitazione inappropriata e opportunistica, ovvero come tutti gli altri atti deliberati a presentare come proprio un prodotto di ricerca o un testo di un altro Ricercatore o gruppo senza riconoscere il giusto credito agli autori; il plagio è un illecito sul piano civile, penale e amministrativo.

Il tutto come meglio chiarito nella parte successiva del presente Codice.

Non rientrano nei casi di RM gli errori involontari, gli errori compiuti in buona fede, la realizzazione di progetti di ricerca di bassa qualità o le opinioni differenti.

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 4/17

In aggiunta a quanto sopra individuato, il Codice adotta le seguenti definizioni:

**Conflitto di interessi:** condizione (e non comportamento) che si verifica quando un Ricercatore è indotto ad agire in maniera anche solo parzialmente viziata per ottenere vantaggi (personali diretti o indiretti, cioè per tramite di altri soggetti; finanziari o non finanziari; potenziali o reali). Tali vantaggi configurano una condizione di conflitto di interessi se sono in grado di influenzare l’obiettività del Ricercatore o il suo giudizio professionale.

**Dati di ricerca:** tutte le informazioni, in qualsiasi formato, utilizzate secondo un protocollo definito, che costituiscono la base di una specifica attività di ricerca o che ne siano i prodotti, necessarie per validare i risultati della ricerca stessa.

**FAIR** (cfr. ALLEA report providing key recommendations to make digital data “Findable, Accessible, Interoperable and Reusable”: DOI: 10.7486/DRI.tq582c863), con riferimento ai dati di ricerca è l’acronimo per:

- Findable, rintracciabili: disponibili ad essere trovati e utilizzati da altri, grazie ad appositi identificatori - ad esempio, DOI e/o metadati descrittivi;
- Accessible, accessibili da parte dei Ricercatori;
- Interoperable, integrabili con altri dati;
- Reusable, replicabili e/o riutilizzabili attraverso l’uso di strumenti/software/algoritmi.

**Whistleblowing:** segnalazione, realizzata nell’interesse generale da un dipendente pubblico, di illeciti dei quali il denunciante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dalle norme di riferimento di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La disciplina in materia di Whistleblowing è diretta a tutelare la riservatezza dei Segnalanti e garantire questi ultimi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, secondo le condizioni e i requisiti previsti dal D.lgs. 24/2023, affinché i Segnalanti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque penalizzazioni connesse alla segnalazione. In materia di Whistleblowing, si intendono qui

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 5/17

integralmente richiamati: la procedura di riferimento (HU-42 “Gestione delle segnalazioni”) e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01.

#### **4. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

##### *Articolo 1 – Obiettivi*

1. Nell’adozione del Codice, l’Ente considera i principi fondamentali dell’integrità della ricerca e le soluzioni adottate a livello internazionale, tra cui:
  - Il Codice Europeo di Condotta per l’Integrità della Ricerca, Federazione Europea delle Accademie Nazionali di Scienze e Lettere - ALLEA
  - la Governance of Research Integrity - EMBO
  - eventuali precedenti Linee guida per l’integrità della Ricerca formulate dall’Ente.
2. Il Codice integra, per quanto ivi non regolato, la normativa e i regolamenti già vigenti presso l’Ente.
3. Il Codice ha lo scopo di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza ed efficienza nella conduzione delle attività di ricerca dell’Ente, sia essa svolta individualmente o in gruppo, in funzione della rilevanza del servizio pubblico erogato, nonché di far conoscere e rispettare, a tutte le persone che collaborano a vario titolo con l’Ente, l’insieme dei valori e delle regole di condotta cui l’Ente intende far costante riferimento nell’esercizio delle loro attività di ricerca, a presidio della sua reputazione ed immagine.
4. Comportamenti contrari ai principi esposti nella Parte I determinano responsabilità di carattere etico o deontologico. Le condotte lesive contemplate dalla Parte II determinano responsabilità a cui fanno seguito eventuali interventi disciplinari, come indicato nella Parte III.
5. Il Codice non interferisce con eventuali responsabilità penali, civili e amministrative che possano conseguire alle violazioni dei principi e comportamenti ivi descritti.

##### *Articolo 2 — Ambito di applicazione*

Il Codice si applica:

- a. oltre a quanto previsto nelle Premesse, al personale affiliato all’Ente e/o che svolge in esso, anche temporaneamente, attività di ricerca, indipendentemente dal livello gerarchico o di responsabilità funzionale in cui operi nonché dal rapporto contrattuale intrattenuto con l’Ente;

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 6/17

- b. al personale di supporto alla ricerca, indipendentemente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l’Ente, e ai collaboratori occasionali e professionali;
- c. al personale universitario convenzionato che effettua attività di ricerca a qualsiasi titolo presso l’Ente.

Ciascuna delle figure sopra elencate è di seguito denominata Ricercatore.

*Articolo 3 — Adozione di indicatori di efficacia ed efficienza per la qualità e integrità della ricerca*

1. L’Ente adotta, di minima, i seguenti indicatori di efficacia ed efficienza per la qualità e integrità dell’attività di ricerca al fine di una valutazione su specifici aspetti dell’attività scientifica:

- a) corsi di formazione sull’argomento integrità della ricerca, erogati con frequenza almeno biennale —e comunque a seguito dell’aggiornamento del Codice — finalizzati al raggiungimento della copertura (in una tempistica individuata dagli stessi ENTI) di tutto il personale della ricerca, indipendentemente dal rapporto contrattuale intrattenuto con l’Ente;
- b) presenza di un regolamento per la gestione della cattiva condotta nella ricerca (“misconduct”), che presenti le seguenti caratteristiche fondamentali:
  - è elaborato e gestito da funzioni/figure interne all’Ente;
  - è pubblicato sulle pagine istituzionali dell’Ente;
  - prevede una chiara politica sui conflitti di interesse, in accordo con la procedura di riferimento; consente l’acquisizione di segnalazioni nel rispetto della norma di riferimento, di cui al D.lgs. 24/2023, ed alle normative interne (procedura aziendale e Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01);
  - in caso di cattiva condotta, si applica quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento;
- c) numero di sperimentazioni cliniche, aventi come promotore l’Ente, i cui risultati siano stati divulgati attraverso gli appositi registri (obbligatoriamente Clinical Trials Information System per gli studi interventistici farmacologici) entro un anno dalla conclusione della sperimentazione, a prescindere dalla pubblicazione o meno degli stessi nelle riviste di settore;
- d) numero di sperimentazioni cliniche, aventi come promotore l’Ente, i cui risultati siano stati pubblicati su riviste scientifiche di settore con peer review entro due anni dalla conclusione della sperimentazione;

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 7/17

- e) regolamento specifico sulla gestione dei quaderni di laboratorio
- f) presenza di codici di condotta/indicazioni pratiche per l’integrità della ricerca (creazione o aggiornamento dei prodotti indicati/anno);
- g) indicizzazione dei Ricercatori con ORCID (percentuale di Ricercatori indicizzati);
- h) condivisione dei dati di ricerca secondo le modalità FAIR (cfr. Definizioni e Articolo 7) (numero di lavori con dati condivisi/anno).

*Articolo 4 — Modalità operative per la promozione dell’integrità della ricerca*

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Codice, l’Ente designa un apposito gruppo di lavoro o una struttura/ufficio per l’integrità della ricerca, se non già in essere.
2. L’organismo di cui al comma 1 si occupa delle questioni e attività inerenti all’integrità della ricerca all’interno dell’Ente, anche tramite l’organizzazione di corsi di formazione per i Ricercatori, avvalendosi eventualmente del supporto di esperti esterni all’Ente. Si occupa inoltre dell’organizzazione e della gestione delle attività indicate nel presente Codice.

**5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE:  
PRINCIPI DI INTEGRITÀ DELLA RICERCA**

**SEZIONE I - Regole generali**

*Articolo 5 — Valori fondamentali*

1. Tra gli obiettivi di qualunque ricercatore vi è la promozione dell’integrità nella ricerca scientifica attraverso l’adesione ai principi etici e metodologici, garantendo qualità e riproducibilità dell’attività di ricerca. Il Ricercatore deve svolgere la sua attività rispettando le indicazioni del Codice di Condotta Europeo per l’Integrità della Ricerca dell’ALLEA (cfr. Articolo 1 comma 1) i cui principi base sono:

- onestà e trasparenza nella comunicazione scritta e orale e nello sviluppare, condurre, revisionare, presentare e comunicare la ricerca in maniera trasparente, equa, completa e obiettiva;
- affidabilità nello svolgimento della ricerca, intesa come riproducibilità dei dati, e nel garantire la qualità della ricerca, intesa come qualità della progettazione, della metodologia, dell’analisi e corretto uso delle risorse;
- obiettività;

- imparzialità e indipendenza;
- apertura e accessibilità dei dati;
- obbligo di diligenza;
- correttezza nel fornire riferimenti e dare credito a chi contribuisce;
- trasparenza nell’esplicitare eventuali possibili conflitti di interesse;
- rispetto per i colleghi e per tutti i partecipanti alla ricerca, per la società, gli ecosistemi, il patrimonio culturale e l’ambiente;
- responsabilità per la ricerca dall’ideazione alla pubblicazione, per la sua gestione e organizzazione, per la formazione, la supervisione e il tutoraggio, e infine per i suoi impatti più ampi sulla società.

2. Il Pro-Rettore alla Ricerca, ogni Responsabile di progetto scientifico e ogni supervisor devono comunicare, addestrare e diffondere le regole di buona pratica di ricerca e gli standard etici della ricerca su esseri umani o animali, monitorando nel tempo la loro corretta applicazione da parte dei propri collaboratori e frequentatori del laboratorio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda:

- la buona tenuta dei quaderni di laboratorio
- la garanzia della loro completezza e correttezza
- la corretta raccolta e gestione, nel rispetto della vigente normativa, dei dati dei soggetti arruolati
- la corretta registrazione e conservazione dei dati
- la trasparenza nell’esecuzione dei progetti
- la giusta evidenza e inclusione tra gli autori delle pubblicazioni di chi partecipi e contribuisca significativamente ad uno studio
- l’esclusione tra gli autori delle pubblicazioni di chi, invece, non vi abbia contribuito in maniera significativa (*guest e honorary authorship*).

3. Il Ricercatore deve inoltre operare tutelando la reputazione l’Ente anche al fine di conferire credibilità e autorevolezza all’attività scientifica.

4. In ogni caso, la ricerca deve essere condotta rispettando la dignità delle persone, la salute umana e delle altre specie viventi e adottando le buone prassi bioetiche.



	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 9/17

*Articolo 6 — Svolgimento della ricerca*

1. Il Ricercatore parte dallo stato dell’arte per sviluppare le proprie idee di ricerca. Nel rispetto dei principi di libertà e di autonomia della ricerca, ogni Ricercatore definisce gli obiettivi e gli scopi, valuta la fattibilità e i potenziali impatti della ricerca, ed individua le risorse e le modalità organizzative più idonee alla sua realizzazione in termini di efficacia e sostenibilità.
2. La ricerca deve essere condotta utilizzando metodologie e strumenti adeguati al dominio di ricerca, ed entrambi devono essere oggetto di una documentazione esauriente e corretta.
3. I ruoli e compiti dei Ricercatori partecipanti sono concordati con chiarezza e imparzialità, come da *job descriptions* formalizzate, in modo da rispettare le competenze e le qualifiche di ognuno.
4. Il Ricercatore fa un uso appropriato e consapevole dei fondi di ricerca.

*Articolo 7 — Gestione dei dati della ricerca*

1. I dati degli studi clinici riguardano aspetti personali e di salute dei pazienti e devono essere gestiti in conformità alla General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), al Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e alle disposizioni italiane ed europee in materia di protezione dei dati personali nell’ambito della ricerca clinica e scientifica. È necessario inoltre attenersi alle procedure dell’Ente in materia di trattamento dei dati personali (HU-21 “Data Protection Policy”).
2. Tutti i dati relativi agli esperimenti condotti all’interno di una ricerca, possano essere o meno oggetto di pubblicazione, devono essere archiviati in quaderni di laboratorio per mantenere la tracciabilità degli esperimenti.
3. L’accessibilità generale e pubblica ai dati della ricerca può essere limitata nei casi in cui i Ricercatori siano soggetti a vincoli di riservatezza, regolati da enti finanziatori o determinati dalla volontà di intraprendere un percorso di valorizzazione dei risultati della ricerca che potrebbe portare a generare dei brevetti. Tali limiti vengono meno quando i risultati della ricerca vengono pubblicati nelle riviste di settore.
4. Per la condivisione dei dati di ricerca, l’Ente adotta le modalità opportune, atte a creare e mantenere dati “FAIR” (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 10/17

*Articolo 8 — Pubblicazioni scientifiche*

1. Salvi i limiti di cui al precedente articolo, il Ricercatore è tenuto a disseminare e a condividere i risultati dei propri studi con la comunità scientifica nelle forme riconosciute, tipicamente attraverso pubblicazioni nelle riviste scientifiche *peer reviewed*.
2. Tale attività di disseminazione deve essere onesta, accurata e compatibile con gli standard della disciplina di riferimento; deve fornire tutte le informazioni metodologiche necessarie affinché i risultati siano verificabili e riproducibili.
3. Il Ricercatore rispetta la riservatezza dei dati e/o dei risultati quando viene legittimamente richiesto (cfr. Articolo 7, comma 3).
4. Il Ricercatore evita duplicazioni dei risultati della ricerca nonché di suddividere in maniera ingiustificata i risultati della ricerca con lo scopo di ottenere un numero più elevato di prodotti scientifici.
5. Il Ricercatore deve citare esaurientemente e fedelmente tutte le fonti utilizzate nella ricerca.
6. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 20, nelle pubblicazioni scientifiche devono essere riportati come coautori tutti i Ricercatori che abbiano contribuito in modo fattivo al progetto o che abbiano fornito un contributo significativo al testo dei manoscritti. L’ordine degli autori, il nome dell’autore corrispondente e l’eventuale menzione dei contributi individuali sono basati su regole condivise e definite con chiarezza, preferibilmente ad inizio progetto, secondo le prassi dei diversi ambiti disciplinari.
7. L’autore che assume la responsabilità di fungere da contatto di riferimento (“*corresponding author*”) è l’interlocutore unico per tutte le comunicazioni relative all’articolo da parte dell’editore, deve assicurarsi che tutti i coautori abbiano letto e approvato il manoscritto prima della presentazione alla rivista scelta ed è responsabile della diffusione delle comunicazioni editoriali agli altri autori. È il principale punto di riferimento, per la comunità scientifica, per la richiesta di informazioni, materiali e chiarimenti relativi allo studio dopo la pubblicazione. Inoltre, si assume la responsabilità della correttezza e validità scientifica delle informazioni ivi contenute e assicura la disponibilità dei dati e dei materiali prodotti.
8. Ciascun coautore condivide con gli altri la responsabilità di assicurarsi che la pubblicazione sia scientificamente valida e corretta. È inoltre responsabile per la correttezza del proprio

specifico contributo alla pubblicazione, dovendo altresì verificare e assicurarsi che tale contributo sia stato incorporato nella pubblicazione stessa in modo scientificamente coerente e razionale.

9. Nella scelta della sede di pubblicazione, il Ricercatore deve valutare la reputazione della stessa nella comunità scientifica di riferimento, privilegiando, ove possibile, collocazioni in grado di favorire la più ampia circolazione delle idee e dei risultati della ricerca. Il Ricercatore deve fare ogni sforzo per identificare ed evitare le riviste illegittime o predatorie. Se possibile, si devono utilizzare canali o riviste open access in modo che i risultati siano gratuitamente accessibili a tutti, secondo un principio di equità e di restituzione alla comunità.

10. I risultati della ricerca devono essere pubblicati tempestivamente; un ritardo abnorme, soprattutto se voluto, costituisce un freno al progresso scientifico e, nel caso di studi clinici, può recare danni diretti e indiretti ai pazienti. È ammesso un ritardo nella pubblicazione nel caso si stia considerando una valorizzazione della ricerca attraverso il deposito di un brevetto.

11. Il Ricercatore che dopo la pubblicazione di un proprio contributo scientifico vi rilevi errori o sospetti un caso di condotta scorretta, relativamente all’attendibilità o originalità dei risultati, deve informare i coautori e l’organismo/struttura/ufficio per l’integrità della ricerca (cfr. Articolo 4, comma 2) e valutare con essi le modalità di correzione o ritrattazione della pubblicazione.

#### *Articolo 9 — Valutazione di pubblicazioni o progetti*

1. Nel ruolo di revisore, di editore o di componente del comitato editoriale di riviste o di collane scientifiche, il Ricercatore è tenuto a operare con correttezza e accuratezza, sulla base delle proprie effettive competenze e conoscenze scientifiche, e ad agire in modo trasparente, assumendo decisioni fondate esclusivamente su una valutazione oggettiva della qualità e integrità della ricerca, originalità e rilevanza dei lavori sottomessi.

2. Gli stessi principi e le stesse regole di comportamento devono trovare applicazione quando il Ricercatore sia chiamato a esprimere una valutazione sui progetti, sulla produzione scientifica o sulle attività svolte da altri Ricercatori.

#### *Articolo 10 — Divulgazione delle conoscenze scientifiche e comunicazioni pubbliche*

1. Il Ricercatore ha la responsabilità generale di partecipare alle attività di comunicazione della scienza e di divulgazione, in modo da rendere accessibili i risultati delle proprie ricerche a un

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 12/17

pubblico di non esperti che potrebbe beneficiare di queste informazioni e al fine di contribuire alla diffusione di una cultura della salute e di informazioni medico-sanitarie basate sulle evidenze scientifiche.

2. Nell’adempire a questa funzione, il Ricercatore ha tuttavia l’obbligo di garantire, nei limiti delle sue possibilità, che la comunicazione pubblica dei risultati della ricerca non sia oggetto di esagerazioni o distorsioni di alcun tipo e che permetta di trarre unicamente le conclusioni direttamente supportate dalle evidenze a disposizione.

3. Il Ricercatore, che esponga la propria affiliazione all’Ente, non esprime la posizione ufficiale dell’Ente, salvo che l’Ente non abbia richiesto espressamente di farlo.

## **SEZIONE II - Gruppi di ricerca collaborativa**

### *Articolo 11 — Ruoli, compiti e obiettivi*

1. I Ricercatori che costituiscono un gruppo di lavoro ai fini di un progetto di ricerca sono tenuti ad operare in spirito di collaborazione, impegnandosi per raggiungere i risultati, senza perseguire interessi individuali.

2. I compiti di ogni componente del gruppo devono essere concordati in modo trasparente, possibilmente ad inizio progetto, sulla base delle competenze dei Ricercatori coinvolti, assicurando la possibilità di una periodica rotazione dei ruoli di gestione e coordinamento e garantendo, ove possibile, l’equilibrio di genere.

3. La trasparenza e condivisione si applicano in modo particolare a: richieste di finanziamento; approvazione di spese e rendicontazione; trattamento, condivisione, conservazione del materiale e dei dati utilizzati nella ricerca; approvazione di lavori scientifici da sottoporre per la pubblicazione e gestione della comunicazione dei risultati della ricerca (cfr. Articoli 8 e 10).

### *Articolo 12 — Disseminazione dei risultati*

1. La gestione delle pubblicazioni scientifiche segue le regole generali descritte nell’articolo 8.

2. Il Ricercatore non può divulgare autonomamente, senza autorizzazione da parte del gruppo di ricerca e dei collaboratori, informazioni non ancora pubbliche sulle attività svolte dal gruppo, sulle metodologie utilizzate e sui risultati ottenuti.

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 13/17

3. Il gruppo di ricerca deve essere sempre menzionato nelle presentazioni pubbliche.

## **6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE: CONDOTTE LESIVE DELL’INTEGRITÀ DELLA RICERCA**

### *Articolo 13 — Finanziamenti e incarichi*

1. I finanziamenti o incarichi per attività di ricerca devono essere autorizzati dall’Ente, affinché non siano in contrasto con la mission dell’Ente.

### *Articolo 14 — Conflitti di interesse*

1. Le segnalazioni dei casi di conflitto di interessi vengono gestite secondo le direttive e le procedure stabilite dall’Ente.

2. In ogni caso, il Ricercatore deve dichiarare i conflitti di interesse, di qualsiasi natura essi siano, effettivi o potenziali, finanziari e non finanziari, che emergano durante le attività istituzionali, di ricerca, di revisione di articoli, progetti o attività scientifiche altrui, al fine di consentire l’apprezzamento da parte di terzi del possibile condizionamento o effetto distorsivo di tali interessi.

### *Articolo 15 — Rapporti con altri Ricercatori*

1. L’attività degli altri Ricercatori non può essere rallentata o ostacolata intenzionalmente.

2. Il Ricercatore non deve formulare intenzionalmente segnalazioni o accuse infondate riguardo presunte condotte lesive dell’integrità della ricerca da parte di altri Ricercatori né ledere volontariamente la loro reputazione. Tale comportamento è connotato da ancor maggiore gravità nell’ipotesi in cui sia perpetrato al fine di ottenere un vantaggio personale o professionale.

### *Articolo 16 — Coordinamento di progetti o di gruppi di ricerca collaborativa*

1. Il Ricercatore che ricopra la funzione di coordinatore di una ricerca o ruoli ad esso assimilabili non deve abusare della propria posizione. In particolare, non deve imporre compiti non conformi ai ruoli definiti nell’ambito di un progetto, decisioni di spesa non condivise o incoerenti con i budget di progetto, utilizzo per scopi personali dei risultati della ricerca collettiva, divieti o limiti

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 14/17

all’utilizzo dei dati o risultati della ricerca non giustificati da regolamentazioni Istituzionali o indicate dagli Enti finanziatori o Enti Europei.

*Articolo 17 — Fabbricazione, falsificazione e furto di dati*

1. Il Ricercatore non può fabbricare dati di una ricerca né può alterare o omettere dati o risultati della ricerca di proposito; non può pubblicare risultati ingannevoli o incompleti o ottenuti utilizzando metodi difforni a quelli descritti nell’articolo 8, rubricato "Pubblicazioni scientifiche". I dati, metodi e risultati della ricerca non possono essere utilizzati senza il consenso di chi li ha elaborati o prodotti, se non dopo la pubblicazione.

*Articolo 18 — Conservazione ed eliminazione dei dati della ricerca*

1. È vietato al Ricercatore raccogliere in modo ingannevolmente selettivo o distruggere materiali, dati, registri e informazioni essenziali alla verifica dei risultati della ricerca.

*Articolo 19 — Plagio e citazioni*

1. Il Ricercatore non può presentare come propri dati, idee, risultati o progetti di altri Ricercatori, appropriandosene intenzionalmente.
2. Il Ricercatore non può imporre la citazione di lavori non essenziali al fine di aumentare l’impatto della produzione scientifica propria o altrui, il prestigio di una rivista o di un gruppo di ricerca.

*Articolo 20 — Criteri di attribuzione dell’autoorialità*

1. Il Ricercatore che non ha contribuito alla pubblicazione scientifica non può essere indicato come coautore. L’attribuzione di “*authorship*” segue criteri irrinunciabili, ben definiti, in base ai quali è delineato il contributo alla realizzazione della ricerca.
2. Affinché possa essere considerato autore, il Ricercatore: deve aver apportato contributi sostanziali all’ideazione o alla progettazione dell’opera; ovvero all’acquisizione, l’analisi o l’interpretazione dei dati; ovvero alla creazione di nuovo software utilizzato nel lavoro; ovvero aver redatto l’opera o averla rivista sostanzialmente. In aggiunta a ciò, deve aver approvato la versione presentata (e qualsiasi versione sostanzialmente modificata in seguito alla revisione

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 15/17

editoriale) nonché aver accettato di essere personalmente responsabile dei propri contributi e di garantire che le critiche relative all’accuratezza o all’integrità di qualsiasi parte dell’opera, anche quelle in cui l’autore non è stato coinvolto personalmente, siano adeguatamente indagati, risolti e documentati in letteratura.

*Articolo 21 — Brevetti*

1. Il Ricercatore, per la tutela della proprietà intellettuale dei prodotti della ricerca, ai fini della brevettazione, rispetta le regole e le indicazioni contenute nell’apposito "Regolamento brevetti" adottato dall’Ente.

*Articolo 22 — Alterazione di titoli o credenziali*

1. Il Ricercatore non deve attribuirsi titoli e credenziali scientifiche non veritiere.

*Articolo 23 — Dichiarazioni di afferenza*

1. Nelle pubblicazioni scientifiche il Ricercatore non può omettere l’indicazione di afferenza all’Ente.

*Articolo 24 — Valutazione di persone, progetti o pubblicazioni*

1. Il Ricercatore non può formulare giudizi scorretti o fuorvianti su progetti, persone o prodotti della ricerca.
2. Il Ricercatore non può divulgare dati o informazioni riservate su progetti o prodotti della ricerca o infrangere obblighi di riservatezza se non dopo la pubblicazione dei risultati.
3. Il Ricercatore non deve ostacolare o rallentare la pubblicazione dei lavori scientifici.

**7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE  
INTERVENTI CONTRO LE VIOLAZIONI DEL CODICE**

*Articolo 25 — Procedure*

1. Ci si aspetta da ogni collaboratore massima disponibilità, cooperazione e trasparenza riguardo a eventuali richieste di esame di tutta la documentazione originale relativa a una ricerca, inclusi

	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 16/17

quaderni di laboratorio, registri degli esperimenti, dati primari in originale, consensi informati scritti.

2. Si richiede a chiunque venisse a conoscenza o sospettasse (con fondate ragioni e riscontri oggettivi) casi di RM o altre condotte lesive dell’integrità della ricerca attuati da altri Ricercatori (appartenenti all’ Ente o esterni), con i quali intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto di collaborazione scientifica, di farne segnalazione, direttamente all’Organismo di Vigilanza e/o alla funzione di Internal Audit, attraverso le caselle mail:

- [internal.audit@humanitas.it](mailto:internal.audit@humanitas.it)
- [odv@humanitas.it](mailto:odv@humanitas.it)
- <https://www.mygovernance.it/token-humanitas/>

3. Le segnalazioni devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa ed essere opportunamente documentate.

4. Agli autori delle segnalazioni viene assicurata la massima riservatezza in tutte le fasi di indagine interna, come disciplinato in maggior dettaglio nella procedura interna (HU-42 “Gestione delle segnalazioni”).

5. L’Organismo di Vigilanza (nominato ai fini del D.Lgs 231/2001) e la funzione di Internal Audit sono identificati quali Gestori delle segnalazioni. È responsabilità dei suddetti avviare le attività di istruttoria per accertare i fatti oggetto della segnalazione. Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi al fine di permettere ai Gestori di effettuare le verifiche necessarie. Dopo aver effettuato la segnalazione, è possibile che il Segnalante venga contattato per la richiesta di chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro, sempre nel rispetto della riservatezza e a garanzia di un’efficace gestione della procedura. Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, il Segnalante sarà sempre tenuto aggiornato sul corso della procedura sino alla chiusura. Tutti i Segnalanti possono comunicare eventuali violazioni delle norme dell’UE anche attraverso il canale esterno, messo a disposizione dall’ANAC, laddove ricorrano particolari condizioni esplicitate nella procedura di riferimento.

6. I casi di RM e ogni condotta lesiva dell’integrità della ricerca, di cui alla Parte II del Codice, sono disciplinate secondo quanto previsto dall’ articolo 1.



	<b>PROCEDURA</b> “CODICE DI CONDOTTA PER L’INTEGRITÀ IN RICERCA”	Codice HU-44
		Data di emissione: 12/09/2024
		Revisione 00
		Pagina 17/17

7. In particolare, in caso di accertata responsabilità in ordine di RM, l’Ente si riserva il diritto di prendere provvedimenti, incluso l’allontanamento irreversibile dalla struttura e si riserva il diritto di intraprendere azioni legali volte alla salvaguardia della propria immagine.

8. In caso di cattiva condotta si applica quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento

## **8. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

*Articolo 26 — Entrata in vigore, pubblicazione e aggiornamento del Codice.*

1. Il Codice entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione.
2. Il Codice verrà pubblicato sulla pagina intranet, nella sezione “Etica e Comportamento” e sul sito istituzionale dell’Ente e diffuso con le modalità ritenute opportune.
3. L’Ente aggiorna periodicamente il Codice. al mutare della normativa e delle condizioni interne all’Ente sulla materia.